

**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 143 del 04/02/2019

Seduta Num. 5

**Questo** lunedì 04 **del mese di** febbraio

**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/165 del 29/01/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI  
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E  
IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

**Oggetto:** CONFERMA DELLA IRRILEVANZA AI FINI PAESAGGISTICI DELL'ELENCO  
DEI CORSI D'ACQUA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.  
2531/2000, IN ATTUAZIONE DEL PREVIGENTE ART. 146, COMMA 3, DEL  
D.LGS. N. 490 DEL 1999, ORA D.LGS N. 42 DEL 2004.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Roberto Gabrielli

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 2531 del 2000, con la quale è stato approvato l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, in attuazione dell'art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999;

Premesso che:

l'art. 82, comma quinto, lettera c), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottoponeva a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 disponeva che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n. 431/1985, determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, potessero per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigessero e rendessero pubblico, entro i successivi 30 giorni, apposito elenco;

l'art. 1 del R.D. n. 1775/33 definiva la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico interesse a fini idraulici, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;

la L. n. 36/94 ha conferito la qualifica di acque pubbliche a tutte le acque superficiali e sotterranee, precisando all'art. 2 del regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. n. 238/99, che, nell'abrogare l'art. 1 del predetto R. D. n. 1775/33, veniva confermata la validità dei relativi provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento "per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti", tra cui, quindi, l'individuazione dei beni soggetti a vincolo paesaggistico;

Dato atto che:

a seguito della emanazione del D. Lgs. n. 490 del 1999, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", la materia è stata riassunta nell'art. 146, il

quale, nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, al comma 1, lett. c), la sottoposizione a vincolo di "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", prevedendo quindi al comma 3, altresì la facoltà per le Regioni di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, inseriti nei suddetti elenchi delle acque pubbliche, ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, salva la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali di confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi;

infine, ora il contenuto delle previsioni tese a sottoporre a vincolo paesaggistico generalizzato i fiumi, torrenti e corsi d'acqua è riportato nell'art. 142, comma 1, lett. C) e comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice);

Premesso che:

la Regione Emilia-Romagna, durante la fase di redazione del Piano territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), con la delibera della Giunta regionale n. 596 del 1986, ha provveduto a dare attuazione al disposto dell'art. 1-quater della legge n. 431 del 1985, individuando i fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, e pertanto esclusi in tutto o in parte dal predetto vincolo, e quelli al contrario meritevoli di tutela paesaggistica;

tale delibera aveva assunto a fondamento delle proprie determinazioni i piani stralcio comprensoriali di tutela fluviale, i quali, in attuazione all'art. 33 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, individuavano i corsi d'acqua da tutelare nell'ambito del reticolo idrografico del territorio regionale, definendone ai fini pianificatori le zone di tutela e la disciplina vincolistica applicabile, e specificavano i fiumi o torrenti o loro parti da escludere dal vincolo;

la citata propria deliberazione n. 596 del 1986 prevedeva quindi che la Regione con la successiva redazione del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, di cui all'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985, avrebbe provveduto alla integrazione di quanto previsto dai suddetti piani comprensoriali e alla eventuale ridefinizione delle zone di tutela, avendo riguardo all'intero reticolo idrografico della regione;

pertanto, il Consiglio regionale, nell'adottare con la delibera n. 2620 del 1989 il Piano Territoriale Paesaggistico

Regionale (P.T.P.R.), applicando le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della allora vigente L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, dichiarava il venir meno dell'efficacia delle disposizioni dettate dal Consiglio regionale con la precedente deliberazione n. 596 del 1986, contestualmente elencando all'Allegato m) dello stesso P.T.P.R. i corsi d'acqua meritevoli di tutela, con ciò ritenendo di avere soddisfatto la previsione di cui all'art. 1-quater della Legge n. 431 del 1985;

in tal modo, attraverso le disposizioni del P.T.P.R. e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che ne hanno dato attuazione in base alle normative regionali individuando per i territori di loro competenza i corsi d'acqua di interesse, si è venuta a realizzare una articolata tutela del reticolo idrografico principale, basata sulle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali dei corsi d'acqua, immediatamente cogente nei confronti delle eventuali trasformazioni del territorio;

Preso atto che:

la circostanza della applicazione della Legge n. 431 del 1985 da parte delle Regioni ha visto la giurisprudenza della Corte Costituzionale sempre nella posizione di considerare quale "estrema difesa del vincolo" la scelta del legislatore nazionale del 1985 di imporre il vincolo paesaggistico generalizzato su intere categorie di elementi territoriali caratterizzanti il paesaggio italiano per motivazioni morfologiche o ubicazionali, e questo, pur dando giustificazione alla redazione di piani paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali, come previsto dalla normativa statale, non può far venire meno l'esistenza del vincolo paesaggistico, ma anzi lo presuppone, in considerazione della primarietà ed essenzialità del valore costituzionale dell'oggetto di tutela (v. Corte Costituzionale n. 151 e n. 153 del 1986; n. 437 del 1991; Cons. Stato, sez. VI, n. 873 del 1992; n. 29 del 1993; n. 96 del 1993; n. 713 del 1993; n. 450 del 1994; sez. II, n. 548 del 199);

ciò ha comportato che, anche dove le Regioni abbiano individuato ulteriori tutele paesaggistiche attraverso i propri piani paesaggistici, queste devono essere considerate aggiuntive rispetto ai vincoli paesaggistici di derivazione statale, che secondo la giurisprudenza persistono immanenti così come fissati dalla normativa dello Stato;

inoltre, per quanto riguarda in specifico l'individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti a fini paesaggistici così come svolta dalla Regione Emilia-Romagna, si deve segnalare che il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. VI, n. 2758 del 2008, ha considerato che la scelta della Regione di individuare i corsi

d'acqua meritevoli di tutela anziché procedere alla puntuale individuazione delle acque ritenute irrilevanti ai fini paesaggistici, come richiesto dall'art. 1-quater della Legge n. 431 del 1985, attuando un modello procedimentale non previsto dalla legge, non ha potuto incidere sull'esistenza del vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua di cui si tratta, tenendo anche presente che il compito di determinare i beni meritevoli di tutela vincolistica spetta allo Stato, restando al piano la determinazione delle modalità di attuazione della tutela;

Considerato che:

alla luce della situazione determinatasi con l'emanazione del P.T.P.R. e della affermata permanenza dei vincoli di derivazione statale, la Regione ha ritenuto di dare attuazione all'art. 146, comma 3, del D. Lgs. 490 del 1999, e quindi di avviare la ricognizione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici sul territorio, anche ai fini di meglio chiarire la portata dei provvedimenti regionali precedenti e di specificare la disciplina paesaggistica da applicare;

al fine di individuare i corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici sulla base di una ricognizione estesa a tutto il territorio regionale, la Regione ha ritenuto di attivare il pieno coinvolgimento delle amministrazioni comunali e provinciali, in considerazione della conoscenza delle situazioni locali in loro possesso;

pertanto, con la determinazione del Direttore Generale alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica n. 4629 del 2000, veniva avviata la procedura di individuazione dei corsi d'acqua o parte di essi, irrilevanti ai fini paesaggistici, chiedendo ai Comuni di segnalare, attraverso le Amministrazioni provinciali, le motivate proposte di esclusione dal vincolo paesaggistico, sulla base dei criteri oggettivi definiti dalla stessa determinazione all'allegato A;

i criteri oggettivi fissati dalla determinazione n. 4629 del 2000 stabilivano che non potevano essere oggetto di proposta di esclusione i corsi d'acqua, o parte di essi, che avessero le seguenti caratteristiche:

"un valore storico-culturale in quanto costituiscono un segno territoriale riconoscibile e significativo tramandatosi nel tempo (es. centuriazione) o possiedano un corredo di manufatti storici (es. navigli e canali dei mulini) ovvero siano ricordati o richiamati in opere letterarie o figurative di rilevante importanza";

un valore naturalistico per il particolare corredo floristico-vegetazionale o in quanto costituenti un sistema "filtro" con funzione di mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti

da aree urbane o industriali o, ancora, costituenti elementi di una rete paesaggistico-ecologica di connessione tra aree che rivestono un interesse naturalistico;

un valore paesaggistico in quanto costituenti elemento caratterizzante un ambito, o zona, sia sotto il profilo morfologico che del quadro paesaggistico d'insieme";

inoltre, in considerazione della disciplina di tutela paesaggistica regionale e della sua modalità di attuazione, tra i criteri si disponeva che non potessero essere inclusi nell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini paesaggistici:

"i corsi d'acqua individuati dai P.T.C.P. approvati dalla Regione Emilia-Romagna ovvero adottati dalle Amministrazioni provinciali in conformità alle disposizioni del P.T.P.R., in quanto già valutati meritevoli di tutela;

i corsi d'acqua rientranti in zone di tutela di cui all'art.17 del P.T.P.R. od inclusi nell'allegato m. dello stesso piano regionale in assenza di P.T.C.P;

i corsi d'acqua che siano oggetto di una specifica tutela paesaggistico-ambientale all'interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

i corsi d'acqua ricadenti nelle ulteriori categorie (parchi, boschi, montagna eccedente i 1200 mt, ecc.) di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 490/99, in quanto comunque soggetti alle disposizioni del medesimo articolo, nonché quelli indicati dall'art. 139 e individuati a norma degli articoli 140 e 144 dello stesso decreto legislativo";

al fine di omogenizzare la documentazione per svolgere l'attività istruttoria di esame delle proposte, alla Determinazione n. 4629 del 2000 veniva allegata una "Scheda di rilevazione" da compilare da parte degli Enti interessati, che richiedeva: lo stralcio cartografico con l'individuazione del corso d'acqua su base C.T.R. 1:25000; la indicazione della motivazione di irrilevanza paesaggistica; la documentazione fotografica del corso d'acqua;

quindi, a seguito della approfondita istruttoria tecnica delle proposte inviate, con la quale è stata verificata la corretta applicazione dei criteri fissati, la congruità delle motivazioni adottate ai fini della irrilevanza paesaggistica e la completezza della documentazione, è stata conclusa la procedura, e, in attuazione dell'art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999, è stata emanata la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2531 del 2000, che all'allegato A approvava l'elenco dei corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini

paesaggistici e all'Allegato B l'elenco dei corsi d'acqua, o parte di essi, che, pur essendo stati oggetto di proposta di svincolo, non venivano considerati irrilevanti per le motivazioni indicate;

a seguito della approvazione dell'elenco suddetto, in applicazione della normativa statale e delle disposizioni attuative regionali, il vincolo paesaggistico è presente sui corsi d'acqua regionali rientranti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, qualora non siano stati esclusi, in tutto o in parte, dalla citata propria deliberazione n. 2531 del 2000, e successivamente tale elenco, con tutte le annotazioni del caso, è stato riportato nel database regionale dei corsi d'acqua pubblici consultabile sul sito della Regione Emilia Romagna alla pagina <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/db-corsiacquapubblici>;

Considerato che:

a seguito della approvazione del citato elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici da parte della Regione con la propria deliberazione n. 2531/2000, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia, esercitando la facoltà prevista dallo stesso art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999, avviava il procedimento di riconferma del vincolo paesaggistico nei confronti di alcuni corsi d'acqua considerati irrilevanti dalla Regione nei territori delle Province di Piacenza, Parma e Modena;

non venivano, al contrario, espressi rilievi da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle Province di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini, in merito ai corsi d'acqua dichiarati irrilevanti dalla Regione nei territori delle province di competenza;

la Regione, in applicazione del previgente art. 144 del D. Lgs. n. 490 del 1999, norma che individuava la procedura da attuare, formulava le proprie osservazioni nel merito delle istanze di riconferma della Soprintendenza, con le deliberazioni della Giunta regionale n.711 del 30 maggio 2001 e n.1445 del 17 luglio 2001, confermando le motivazioni tecniche e oggettive che avevano determinato la Regione nella propria deliberazione n. 2531 del 2000 a deliberare l'irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua per i quali ora si chiedeva la riconferma;

contemporaneamente, al fine di evitare eventuali incertezze applicative alle amministrazioni comunali, opportunamente la Regione, con nota del 18712/2002, prot. 25825, comunicava ai Comuni interessati dai corsi d'acqua oggetto di riconferma di interesse paesaggistico che, in ottemperanza alle misure di

salvaguardia, in via cautelativa avrebbero dovuto procedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sugli stessi corsi d'acqua, in attesa della conclusione della procedura ministeriale;

Dato atto che:

a seguito della Convenzione Europea del paesaggio, siglata a Firenze nel 2000 e dell'Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di paesaggio siglato il 19 aprile 2001, con l'art. 46 della L.R. n. 31 del 2002, in attuazione dei principi della Costituzione e allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio secondo criteri di leale collaborazione, la Regione si impegnava a promuovere la conclusione di un accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie locali, finalizzato a realizzare un nuovo rapporto di collaborazione tra gli enti congiuntamente preposti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, attraverso la puntuale definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, per l'apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici, per la promozione di attività formative in materia, per l'esercizio condiviso delle funzioni di vigilanza;

la proficua collaborazione evidenziata nella fase di redazione dell'Accordo, aveva indicato alle Parti, anteriormente e in anticipo all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 42 del 2004, la necessità di procedere con l'Accordo stesso alla verifica dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio regionale con l'obiettivo di realizzare una attività di pianificazione paesaggistica condivisa;

in particolare, all'art. 8 dell'Accordo stesso, si prevedeva di estendere tale verifica ai corsi d'acqua pubblici di cui all'art. 146, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 490 del 1999, prevedendo espressamente anche di verificare congiuntamente quei corsi d'acqua considerati paesaggisticamente irrilevanti dalla Regione con la propria deliberazione n. 2531 del 2000 e oggetto di proposta di riconferma del vincolo da parte del Ministero;

per questo motivo, la Regione con nota del 18 dicembre 2002, prot. n. 25793, chiedeva al Ministero di sospendere la procedura di riconferma dei vincoli paesaggistici avviata su alcuni corsi d'acqua esclusi dalla medesima propria deliberazione n. 2531 del 2000, considerando opportuno, vista l'attività congiunta di verifica dei vincoli paesaggistici in atto, definire anche questa situazione sui corsi d'acqua nella fase di attuazione dell'Accordo in via di definizione;

l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autonomie

locali veniva quindi siglato a Roma in data 9 ottobre 2003, dando così avvio alle attività ivi previste, tra le quali la verifica dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici;

le attività di attuazione dell'Accordo subirono però un secco arresto all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, da qui in avanti Codice, che abrogava il D. Lgs. n. 490 del 1999 riportandone con modifiche sostanziali i contenuti normativi;

infatti, il Codice, prevedeva che i Piani paesaggistici già redatti dalle Regioni fossero oggetto della verifica di conformità rispetto ai principi fissati dello stesso Codice in tema di tutela e valorizzazione, con l'obiettivo di realizzare piani paesaggistici condivisi tra Regioni e Ministero, imponendo quindi la necessità per la Regione Emilia-Romagna di predisporre l'attività di verifica del proprio Piano territoriale Paesaggistico Regione, adottato nel 1989 e approvato definitivamente nel 1993, ai fini della condivisione con il Ministero per l'integrazione dei beni paesaggistici all'interno del Piano stesso, e nei fatti non permettendo la continuazione delle attività di attuazione dell'Accordo del 2003;

allo stesso tempo, la procedura di riconferma dei vincoli paesaggistici su alcuni dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti dalla Regione nel 2000 non aveva seguito da parte del Ministero, lasciando in una condizione di incertezza la natura giuridica di tali corsi d'acqua;

Dato atto quindi che dalla mancata conclusione e perfezionamento nei tempi richiesti del procedimento di riconferma e dal reiterato rinvio dei lavori di copianificazione tra Regione e Ministero, si è generata una situazione di incertezza applicativa sulle aree interessate in merito alla presenza di vincolo paesaggistico e alle relative procedure autorizzative;

Preso atto che:

con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, n. 1648/07 del 12 aprile 2007, in merito al caso di un corso d'acqua dichiarato paesaggisticamente irrilevante dalla propria deliberazione n. 2531/2000 e oggetto di riconferma della Soprintendenza dell'Emilia, il giudice amministrativo riteneva dirimente il dato di fatto per cui il relativo procedimento di riconferma dell'interesse paesaggistico del Ministero non fosse stato perfezionato nel termine di 210 giorni fissato dal Regolamento ministeriale D.M. 13/6/1994 n. 495, che in attuazione dell'art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990, stabiliva i tempi dei procedimenti ministeriali;

il giudice amministrativo invoca l'applicazione dell'art. 14, comma 5, del Codice, relativo ai procedimenti di dichiarazione di interesse culturale, in base al quale gli effetti dei procedimenti cessano alla scadenza del termine del procedimento fissato dal Ministero con il citato Regolamento DM 13/6/1994 n. 495, e pertanto il TAR ne deriva che anche il procedimento di cui si tratta sia spirato alla scadenza del termine sopraindicato di 210 giorni;

la conseguenza quindi che il giudice ha ravvisato, per il caso specifico, è l'insussistenza del provvedimento ripristinatorio emanato dal Comune, il quale si basava sulla persistenza del vincolo paesaggistico nell'area interessata ad opera della riconferma della Soprintendenza, contestata dal privato cittadino con il ricorso, e quindi in tal modo il giudice presuppone non presente il vincolo paesaggistico sul corso d'acqua, ritenendo così nei fatti ripristinata l'esclusione operata dalla Regione con la propria deliberazione n. 2531 del 2000;

pertanto, come conseguenza della decisione del giudice amministrativo, il Comune interessato veniva sollecitato a non rilasciare più autorizzazione paesaggistica nell'area del corso d'acqua di cui alla decisione;

la decisione del giudice amministrativo, naturalmente applicabile direttamente al caso specifico, si poggia su una valutazione squisitamente giuridica, che in applicazione dei principi generali dell'ordinamento in base ai quali è sempre necessaria la fissazione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza del diritto che vuole scongiurare il rischio di una illegittima dilatazione sine die del provvedimento amministrativo;

nella situazione del caso dei corsi d'acqua oggetto di riconferma ministeriale, la indicazione del giudice amministrativo risponde anche alla obiettiva esigenza di porre chiarezza sulla sospensione in merito alla condizione giuridica di tali corsi d'acqua, e da questo dato di fatto è necessariamente il punto di partenza per i ragionamenti che da qui in avanti si svolgono;

Considerato che:

in data 4 dicembre 2015 è stata siglata la nuova Intesa interistituzionale tra Regione Emilia-Romagna e Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero per l'adeguamento del P.T.P.R. ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice, in attuazione dell'art. 40-quinquies dell'allora vigente L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e dell'art. 12 del citato Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Associazioni delle Autonomie locali, sottoscritto il 9 ottobre 2003;

è stato dato così avvio alle attività di copianificazione dell'adeguamento del PTPR, con la definitiva integrazione nella pianificazione paesaggistica regionale del sistema dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio regionale di derivazione statale;

in primo luogo, con la propria deliberazione n. 2012 del 2016 è stato nominato il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, organo regionale a composizione mista che ha il compito di effettuare la ricognizione dei vincoli paesaggistici;

il Comitato tecnico Scientifico è la sede più congrua per realizzare la ricognizione dei corsi d'acqua da tutelare ai sensi della normativa statale;

la ricognizione dei vincoli paesaggistici, in generale, ha infatti il fondamentale obiettivo di superare le incertezze e i dubbi interpretativi che inevitabilmente si sono susseguiti negli anni, e di conseguire la certezza del diritto nella gestione ordinaria della tutela del paesaggio;

tra le incertezze e i dubbi interpretativi quelli relativi alla situazione giuridica dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Regione con la propria deliberazione n. 2531 del 2000 e oggetto di successiva riconferma da parte della Soprintendenza di Bologna con un procedimento mai arrivato a naturale perfezionamento diventa di fondamentale importanza per affermare la certezza del diritto, e pertanto deve essere risolto con estrema urgenza;

la soluzione di questa annosa vicenda è condizione preliminare dirimente affinché il Comitato tecnico Scientifico per l'adeguamento del P.T.P.R possa completare le attività di ricognizione condivisa dei corsi d'acqua su cui insiste il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), del Codice;

Ritenuto pertanto di:

prendere atto, inoltre, che la procedura di riconferma del vincolo paesaggistico nei confronti di alcuni corsi d'acqua delle Province di Piacenza, Parma e Modena operata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia ai sensi dell'art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs n. 490 del 1999, non ha avuto conclusione e perfezionamento nel termine di 210 giorni fissato dal Regolamento ministeriale D.M. 13/6/1994 n. 495, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990;

prendere atto, ancora, che la decisione assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, n. 1648/07 del 12 aprile 2007, sopra riportata, anche se avente ad oggetto uno specifico caso, ha una portata generale

considerato che tutti gli altri corsi d'acqua oggetto di riconferma ministeriale si trovano nella stessa condizione di dubbio applicativo, che causa incertezze nei Comuni e nei privati cittadini, verso i quali la Pubblica Amministrazione deve porre in essere tutte le azioni di salvaguardia e di tutela dei diritti;

di dare atto che sia necessario, per i cittadini e i Comuni della Regione coinvolti, restituire la certezza del diritto della condizione giuridica dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Regione con la propria deliberazione n. 2531 del 2000, in attuazione dell'art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999, e riconfermati dalla Soprintendenza dell'Emilia, anche alla luce della decisione assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, n. 1648/07 del 12 aprile 2007, al fine di permettere la corretta gestione della tutela del paesaggio;

confermare quindi, per quanto di competenza regionale, in tutte le sue parti quanto deliberato la citata propria deliberazione n. 2531 del 2000, in attuazione dell'art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999, e in particolare l'elenco dei corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici di cui all'allegato A della stessa propria deliberazione;

ritenere, quindi, che per tutti i corsi d'acqua o parti di essi elencati all'allegato A, parte sostanziale e integrante della presente deliberazione debba essere definitivamente dichiarata la irrilevanza ai fini paesaggistici e pertanto non debbano essere più oggetto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dall'entrata in vigore della presente deliberazione;

trasmettere, nello spirito di leale collaborazione che conforma i rapporti istituzionali tra Enti, la presente deliberazione al Ministero dei beni e delle attività culturali;

Visti:

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e

sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007", per quanto applicabile;

n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con delibera 2189/2015";

n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";

n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";

n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

n. 150 del 5 febbraio 2018 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle D.G. Cura del territorio e dell'ambiente; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni. Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA). Modifica denominazione di un servizio nell'ambito della DG Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;

n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021", ed in particolare l' allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

n. 1123/2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

n. 468 del 10/04/2017, "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per

rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate:

la determina dirigenziale n. 7283 del 29/04/2016 "Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali Professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

sulla base di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- di prendere atto che la procedura di riconferma del vincolo paesaggistico nei confronti di alcuni corsi d'acqua delle Province di Piacenza, Parma e Modena operata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia ai sensi dell'art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs n. 490 del 1999, non ha avuto conclusione e perfezionamento nel termine di 210 giorni fissato dal Regolamento ministeriale D.M. 13/6/1994 n. 495, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990;
- di prendere atto che la decisione assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, n. 1648/07 del 12 aprile 2007, anche se avente ad oggetto uno specifico caso, ha una portata generale considerato che tutti gli altri corsi d'acqua oggetto di riconferma ministeriale si trovano nella stessa condizione di dubbio applicativo, che causa incertezze nei Comuni e nei privati cittadini, verso i quali la Pubblica Amministrazione deve porre in essere tutte le azioni di salvaguardia e di tutela dei diritti;
- di dare atto che sia necessario, per i cittadini e i Comuni della Regione coinvolti, restituire la certezza del diritto della condizione giuridica dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Regione con la DGR n. 2531 del 2000 in attuazione dell'art. 146, comma 3, del

previgente D. Lgs. n. 490 del 1999 e riconfermati dalla Soprintendenza dell'Emilia, anche alla luce della decisione assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, n. 1648/07 del 12 aprile 2007, al fine di permettere la corretta gestione della tutela del paesaggio;

- confermare quindi, per quanto di competenza regionale, in tutte le sue parti quanto deliberato nella citata propria deliberazione n. 2531 del 2000, in attuazione dell'art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999, e in particolare l'elenco dei corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici di cui all'allegato A della stessa propria deliberazione;
- di dare atto, quindi, che per tutti i corsi d'acqua o parti di essi elencati all'allegato A, parte sostanziale e integrante della presente deliberazione, debba essere definitivamente dichiarata la irrilevanza ai fini paesaggistici e pertanto non debbano essere più oggetto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dall'entrata in vigore della presente deliberazione;
- di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

## ELENCO CORSI D'ACQUA IRRILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI

## ALLEGATO A

PROVINCIA DI PIACENZA				
COMUNE	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA in CTR	TRATTO CONSIDERATO	MOTIVAZIONE
Alseno	Rio Torracchia	Rio Torracchia	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Modesto corso d'acqua privo di elementi naturalistici e ambientali di particolare valore
Alseno	Rio Chiavica	Rio la Chiavica	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Modesto corso d'acqua privo di elementi naturalistici e ambientali di particolare valore
Alseno	Canale di Chiaravalle	Canale di Chiaravalle e Moradina	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Inserito in un paesaggio agrario privo di particolari elementi di naturalità e/o valore paesaggistico
Alseno	Scolo Beretta	Scolo Beretta	Tratto in confine con il comune di Besenzone	Assenza di elementi di particolare valore paesaggistico e/o naturalistico
Besenzone	Scolo Beretta	Scolo Beretta	L'intero tratto attraversante il territorio comunale a confine con i comuni di Alseno e Fiorenzuola d'Arda	Assenza di elementi di particolare valore paesaggistico e/o naturalistico
Besenzone	Canale Rodella	Canale Rodella	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Assenza di elementi di particolare valore paesaggistico e/o naturalistico
Fiorenzuola d'Arda	Scolo Seriola	Scolo Seriola	L'intero tratto attraversante il territorio comunale, fino all'intersezione con il confine del comune di Besenzone	Assenza di elementi di naturalità e/o di valore paesaggistico
Fiorenzuola d'Arda	Rio di Maradina	Canale di Chiaravalle e Moradina	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Assenza di elementi di particolare valore paesaggistico
Fiorenzuola	Rio Beretta	Scolo Beretta	L'intero corso comprensivo	Assenza di elementi di

			del tratto in confine con il comune di Besenzone	particolare valore paesaggistico e/o naturalistico
Monticelli d'Ongina	Colatore Acqua Nera	Colatore Fontana Dassa e Acqua Nera	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Canale irriguo di modesta rilevanza paesaggistica
Monticelli D'Ongina	Colatore la Valle	Colatore la Valle	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Canale di bonifica realizzato in parte con manufatti in cemento inserito in un contesto agricolo banalizzato
Piozzano	Rio della Chiesa di S. Gabriele	Rio della Chiesa di San Gabriele	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Non costituisce elemento caratterizzante nel contesto in cui è inserito, sia sotto il profilo morfologico che del quadro paesaggistico d'insieme
Pontenure	Rio Scovalasino	Scolo Scovalasino	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Parziale artificializzazione del corso associata all'assenza di rapporto con il sistema insediativo storico determina l'irrilevanza paesaggistica
S. Pietro in Cerro	Colatore Canalone	Colatore Canalone	Tra la località la Barattiera a sud e il limite del confine comunale a nord	Tratto privo di interesse paesaggistico e naturalistico
S. Pietro in Cerro	Colatore Acqua Nera	Colatore Fontana Dassa e Acqua Nera	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Canale irriguo di modesta rilevanza paesaggistica
S. Pietro in Cerro	Colatore La Valle	Colatore la Valle	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Canale di bonifica realizzato in parte con manufatti in cemento inserito in un contesto agricolo banalizzato

PROVINCIA DI PARMA

COMUNE	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA in CTR	TRATTO CONSIDERATO	MOTIVAZIONE
Fidenza	Rio Rovacchiotto	Rio Rovacchiotto	Da località la Cornina a Podere Ca' Nuova	Privo di valore paesaggistico o naturalistico
Fidenza	Rio Boceto	Canale di Boceto e	Tutto il corso interessante	Privo di interesse

		Canale Bastelli	il territorio comunale	naturalistico e paesaggistico
Fidenza	Fosso Nazzano	Fosso Nazzano	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Privo di rilevanza paesaggistica
Palanzano	Rio Malezzano o Macerino	Rio Macezano	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Privo di valore paesaggistico
Palanzano	Rio del Molinetto o Fosso della Piagna	Rio del Molinetto	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Privo di valore paesaggistico
Palanzano	Rio della Lama	Rio della Lama o Rio della Canadella	Dall'abitato di Ranzano alla sua origine verso monte	Non costituisce elemento caratterizzante sotto il profilo paesaggistico-ambientale
Soragna	Rio Fossadodo	Rio Fossadodo	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Privo di interesse naturalistico e paesaggistico
Soragna	Rio Boceto	Canale di Boceto e Canale Bastelli	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Privo di interesse naturalistico e paesaggistico

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA in CTR	TRATTO CONSIDERATO	MOTIVAZIONE
Bastiglia	Cavo Fiumicello	Canaletto di Bagnoli e Scolo Fiumicello	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Canale a uso irriguo, privo di valore naturalistico o storico-testimoniale
Bomporto	Cavo Fiumicello	Canaletto di Bagnoli e Scolo Fiumicello	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Canale ad uso irriguo, privo di valore naturalistico o storico-testimoniale
Carpi	Scolo Fossa Nuova	Scolo Fossa Nuova	Dal confine nord del territorio comunale all'intersezione con l'autostrada A22	Non presenta valore naturalistico in quanto privo di un corredo floristico-vegetazionale di particolare pregio, né con valore paesaggistico proprio
Carpi	Cavetto Gherardo	Cavetto Gherardo	Dal canale Pratazzola Dugaro di Cortile alla deviazione verso sinistra, a nord dei "Prati di cortile" (limite confine comunale)	Non possiede valore storico-culturale in quanto completamente rettificato rispetto al tracciato storico.

Carpi	Scolo Gavasseto	Scolo Gavaseto	Dall'incrocio di via Remesina-via dei Grilli fino alla confluenza nel collettore Acque Basse modenese	Paesaggio agricolo trasformato da attività antropiche rilevanti
Carpi	Fossetto di Mezzo	Scolo Fossetto di Mezzo	L'intero corso attraversante il territorio comunale	Presenta prevalenti caratteri di artificialità
Castelfranco	Canal Chiaro	Canal chiaro di Valbona	A sud, dall'intersezione del Diversivo Muzza e ad est fino al confine dell'area di pertinenza del Forte Urbano	Inserito in ambito con assenza di caratteri di naturalità o di valori paesaggistici
Castelfranco	Canale Torbido	Canal Torbido	Dalla cartiera fino all'intersezione con lo scolo diversivo Muzza	Inserito in ambito con assenza di caratteri di naturalità o di valori paesaggistici
Castelfranco	Scolo Muzza	Scolo Muzza o Fiuma	Dal confine con Bazzano fino al toponimo Riccodema, a nord. Da Casa Nuova a Casa Muzza. Dal confine con il comune di S. Cesario S.P. alla sua biforcazione in Castelfranco	Assenza di elementi paesaggistici-ambientali ed inserito in ambito fortemente antropizzato
Cavezzo	Scolo Canalino	Scolo Canalino e Ramedello	Dal confine comunale con il Comune di Carpi al tratto in cui si discosta da via Santa Liberata a nord del capoluogo	Canale irriguo che non presenta aspetti naturalistici, inserito in contesto senza valori paesaggistici. Tombato nella parte di attraversamento del capoluogo
Cavezzo	Scolo Smirra	Scolo Smirra	L'intero tratto attraversante il territorio comunale	Canale irriguo che non presenta aspetti naturalistici, inserito in contesto privo di valori paesaggistici
Cavezzo	Dugale dell'Oca	Scolo Ramedello e Fossetta Ferrari e Dugale dell'Oca	L'intero tratto attraversante il territorio comunale	Canale irriguo che non presenta aspetti naturalistici, inserito in contesto privo di valori paesaggistici
Maranello	Torrente Grizzaga	Torrente Grizzaga	A sud dal toponimo Obici e a nord alla località Bella	Tombinato nell'attraversamento urbano e privo di caratteri

			Italia	storici, culturali e naturalistici nel restante tratto
Mirandola	Scolo Camucchio o Cannucchio	Scolo Camucchio o Dugale Rame	L'intero tratto attraversante il territorio comunale	Canale irriguo primo di valori paesaggistici-ambientali
Mirandola	Scolo Ramedello e Dugale dell'Oca	Scolo Ramedello e Fossetta Ferrari e Dugale dell'Oca	L'intero tratto attraversante il territorio comunale	Fosso privo di valori paesaggistico-ambientali
Modena	Fosso Archirola	Fosso Archirola	L'intero tratto ricompreso nel territorio comunale	Inserito in ambito alterato nei suoi caratteri paesaggistico-ambientali originari
Modena	Torrente Cerca	Torrente Cerca	L'intero tratto ricompreso nel territorio comunale	Tombato quasi completamente ed inserito in contesto urbano



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Gabrielli, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/165

IN FEDE

Roberto Gabrielli



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/165

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 143 del 04/02/2019

Seduta Num. 5

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi